



Avv. Maurizio Iorio

NEWSLETTER DI AGGIORNAMENTO AMBIENTALE
AGOSTO - SETTEMBRE 2011
(*aggiornato al 18 agosto 2011*)



INDICE

| <i>Argomento</i> | <i>Vai a pagina</i> |
|--|---------------------|
| ATTUAZIONE DIRETTIVA RIFIUTI (DLgs.205/10) <u>+ Allegato 1</u> | Pag. 2 Pag. 21 |
| REVISIONE DIRETTIVA RAEE | Pag. 2 |
| RAEE PROFESSIONALI | Pag. 8 |
| REVISIONE DIRETTIVA RoHS | Pag. 10 |
| COSTITUZIONE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO PILE <u>+ Allegato 2</u> | Pag. 11 Pag. 23 |
| NUOVO SISTEMA PER LA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI –SISTRI | Pag. 13 |
| A PROPOSITO DI CARBON FOOTPRINT <u>+ Allegato 3</u> | Pag. 13 Pag. 25 |
| CONAI- COREPLA <u>+ Allegato 4</u> | Pag. 18 Pag. 28 |
| REGOLAMENTO REACH – CLP <u>+Allegato 5</u> | Pag. 17 Pag. 28 |
| EVENTI | Pag. 19 |
| Appendice con allegati | Pag. 21 |

Nota :

La Newsletter Ambientale riporta le ultime novità legislative del periodo considerato corredandole , se del caso :

- di un " Punto " sulla situazione pregressa , ove mai lo stesso sia di necessario o di particolare utilità per meglio comprendere l' aggiornamento ed il contesto in cui esso si colloca ,

oppure ,



Avv. Maurizio Iorio

- di un' " Appendice " (sotto forma di documento allegato) , ove mai la stessa possa comunque essere a nostro giudizio di qualche utilità o interesse per il lettore .



RIFORMA NORMATIVA AMBIENTALE ITALIANA

PRECEDENTI AGGIORNAMENTI DA RICORDARE

Riporto in appendice , all' **Allegato 1** , per rilevanza e comodità di consultazione , un memo sull' attuazione della D. 2008/98/CE (Direttiva Rifiuti) attuata col D.Lgs 11.02.2010 n. 205 , già pubblicato su un precedente Newsletter Ambientale dello studio .

REVISIONE DIRETTIVA RAEE

NOVITA ' LEGISLATIVE E PUNTO AGGIORNATO SULLA SITUAZIONE

La revisione della Direttiva si trova attualmente al termine della fase di prima lettura da parte del Parlamento Europeo , (ossia in una procedura di co-decisione tra Parlamento e Consiglio dell' Unione Europea (d' ora in poi " Consiglio UE ") che può arrivare fino a tre "letture", intese come tentativi di accordo); si sta quindi per entrare nella successiva fase di seconda lettura ; la stessa direttiva potrebbe quindi essere definitivamente approvata già nel corso del 2011 per essere attuata nei vari Stati Membri nel termine teorico di 2 anni circa.

Più precisamente, la situazione alla data attuale è la seguente:

- La proposta della Commissione è stata inviata al Parlamento Europeo , la cui Commissione Ambiente ha votato ed approvato il 22.06.2010 la relazione ufficiale con gli emendamenti proposti dal relatore Karl Heinz Florenz (testo pubblicato il 12.07.2010 - A7-9999/2010)
- Il Parlamento Europeo ha quindi votato ed approvato il testo emendato come sopra proposto in data 3 febbraio 2011 .
- In data 14 marzo scorso il Consiglio UE – Ambiente ha esaminato la suddetta proposta di revisione del Parlamento Europeo . I 3 febbraio u.s. il Consiglio UE - di cui fanno parte i Ministri dell' Ambiente di tutti gli Stati Membri UE - è pervenuto al



Avv. Maurizio Iorio

suo interno alla definizione di un accordo politico su un nuovo testo da proporre al Parlamento Europeo nella successiva fase di seconda lettura .

3

- **Tale testo è stato ratificato dal punto di vista formale dal Consiglio stesso in data 10 giugno u.s.**

Ciò premesso , i principali emendamenti in discussione , suddivisi per argomenti e presentati se del caso nelle due versioni contrapposte Parlamento Europeo e Consiglio UE – Ambiente sono i seguenti:

- **Campo di applicazione:**

Posizione del Parlamento Europeo :

- Il P.E. è favorevole ad un ampliamento dell'applicazione della Direttiva dalle attuali 10 categorie di cui all'all. I A in pratica a tutti gli AEE, salvo quelli esclusi in modo esplicito . Vengono quindi definite le seguenti 6 nuove macrocategorie:

- **(1) Apparecchiature per raffreddamento e radiatori**
- **(2) Schermi e monitors**
- **(3) Sorgenti luminose**
- **(4) Grandi apparecchi, ad eccezione di quelli di cui alle cat. 1, 2 e 3. Si intendono per grandi apparecchi quelli che per principio non sono movimentabili o che sono realizzati al fine di operare in un unico posto per il loro utilizzo durante tutto il loro ciclo di vita.**
- **(5) Piccoli apparecchi, con l'eccezione di quelli di cui alle categorie 1,2,3 e 6. Per piccoli apparecchi si intendono quelli che sono per principio removibili o che non sono realizzati al fine di operare in un unico posto per il loro utilizzo durante tutto il loro ciclo di vita.**
- **(6) Piccoli apparecchi IT e per telecomunicazioni**

Viene inoltre ridefinito un elenco (all. I B) non esaustivo di apparecchiature incluse, in cui sono stati inclusi i pannelli foto voltaici, e da cui sono state escluse le cartucce di stampa munite di microchip, che erano invece state inserite nella precedente bozza di emendamenti del P.E. nell'ambito del suddetto allegato.

Sono escluse le "installazioni fisse di grandi dimensioni" che si riferiscono ad una particolare combinazione di diversi tipi di apparati e, quando possibile, di altre periferiche assemblate ed installate permanentemente in una localizzazione predefinita. L'esclusione NON riguarda i prodotti per l'illuminazione.



Avv. Maurizio Iorio

Posizione del Consiglio UE :

Il Consiglio rimanda l' estensione dell' applicazione della Direttiva a 6 anni dall' entrata in vigore della revisione della Direttiva stessa .

Nel frattempo resterebbero valide le categorie di RAEE oggi definite, salvo l' inserimento a partire da subito dei **pannelli fotovoltaici**. Comunque la Commissione Ambiente potrà nel frattempo proporre modifiche del campo di applicazione in base a specifiche valutazioni inerenti l' impatto ambientale di altre categorie di AEE

A 6 anni dall' entrata in vigore della nuova direttiva , l' ambito di questa sarebbe ridefinito come segue , e non già esteso a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche (salvo quelle espressamente escluse) come invece previsto nella bozza di direttiva approvata dal Parlamento Europeo .

In particolare la suddivisione prevista all' allegato III destinato ad entrare in vigore dopo 6 anni , è

la seguente :

- **(1) Apparecchiature a scambio di calore**
- **(2) Schermi e monitors , apparecchi contenenti schermi di superficie superiore a 100 cm quadrati**
- **(3) Sorgenti luminose**
- **(4) Apparecchiature di grandi dimensioni (un lato superiore a 50 cm), compresi:**

elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari. apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo. distributori automatici. apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.

- **(5) Apparecchiature di piccole dimensioni (nessun lato superiore a 50 cm), compresi:**

elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari. apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo. distributori automatici.



Avv. Maurizio Iorio

apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.

5

Il correlativo allegato IV contiene un elenco meramente indicativo di prodotti a delucidazione di quanto previsto dall' allegato III , menzionando naturalmente anche i pannelli fotovoltaici

- **Obiettivi di raccolta separata**

Posizione del Parlamento Europeo :

Criterio di raccolta basato sulla percentuale dei RAEE generati: gli Stati membri dovranno assicurare che entro il 2016 sia assicurato un tasso minimo di raccolta dell'85% dei RAEE generati nel singolo Stato.

Tale obiettivo è di fatto irrealizzabile nel nostro Paese, in quanto significherebbe arrivare ad una raccolta di circa 11 Kg pro-capite (totale di 850.000 tonn.) contro gli attuali 4,1 kg pro-capite (250.000 tonn. raccolte nel 2010).

Dovrà inoltre comunque essere assicurato che entro il 2012 si raggiunga l'obiettivo di raccolta di 4

kg pro capite; in ogni caso tale obiettivo non potrà essere inferiore a quello raggiunto nel 2010,

se questo era già maggiore dei 4 kg.

Si dovrà inoltre assicurare che il volume dei RAEE raccolti aumenti gradualmente dal 2012 al

2016. Naturalmente ogni Stato potrà porsi obiettivi maggiori, che andranno comunicati alla Commissione. Gli obiettivi andranno raggiunti su base annua.

Ogni Stato membro dovrà presentare alla Commissione il proprio piano di crescita degli obiettivi di raccolta entro 18 mesi dall'entrata in vigore della nuova Direttiva .

Infine, entro il 31 dicembre 2012 la Commissione dovrà adottare una comune metodologia per determinare la quantità in peso dei RAEE generati in ciascun Stato membro, comprensiva di specifiche regole e relativi metodi di calcolo.

Posizione del Consiglio UE :

Critero di raccolta basato sulla percentuale del peso degli AEE immessi sul mercato nazionale: il Consiglio ha definito che il tasso di raccolta sia identificato sulla base delle dimensioni e delle situazioni economiche dei singoli Paesi . L'accordo definito prevede che



Avv. Maurizio Iorio

gli Stati membri raggiungano - entro 4 anni dall'entrata in vigore della nuova direttiva - un tasso di raccolta pari al 45% del peso medio di AEE immesse sul mercato nazionale . Entro i successivi 4 anni gli Stati membri dovranno raggiungere l'obiettivo del 65%. Per alcuni Stati dove vi è un minore utilizzo di AEE (Repubblica Ceca, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Lettonia e Lituania), gli obiettivi potranno essere raggiunti con una maggiore flessibilità. In particolare, verrebbe concesso di raggiungere un tasso di raccolta del 40-45% entro il 2016 mentre verrebbe applicato l'obiettivo previsto per gli altri Paesi (65%) solo entro il 2022.

- **Finanziamento della raccolta da nuclei domestici**

Posizione del Parlamento Europeo :

Il P.E. su questo punto conferma da un lato l'obbligo per gli Stati membri di assicurare che i produttori provvedano almeno al finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta. La proposta del P.E. sollecita altresì gli Stati membri ad individuare come ulteriori possibili soggetti obbligati, sulla base del principio che "chi inquina paga", dettaglianti e consumatori. Viene infatti stabilito che gli Stati membri, allo scopo di incrementare la raccolta dei RAEE, possano provvedere affinché siano rese disponibili adeguate risorse finanziarie, ottenute al momento della vendita di nuove AEE, in base al citato principio che " chi inquina paga " (dove per "chi inquina" si intendono , appunto , i dettaglianti, i consumatori e i produttori, ma non i contribuenti), onde coprire i costi di raccolta dei RAEE prodotti da nuclei domestici, incluse le spese di funzionamento degli impianti di raccolta e i costi delle relative campagne di sensibilizzazione dedicate alla gestione dei RAEE

Viene confermato che il finanziamento della raccolta dei RAEE provenienti da nuclei domestici e conferiti ai centri di raccolta non rientra nell'ambito della responsabilità finanziaria individuale del produttore.

Gli Stati membri possono stabilire ulteriori disposizioni riguardo alle metodologie di calcolo dei costi legati alla raccolta ed ai centri di raccolta.¹

¹ Vale la pena ricordare il regime di finanziamento attualmente in vigore :

- Il produttore degli AEE è tenuto a contribuire al finanziamento della gestione dei RAEE domestici limitatamente al tratto che va dal centro di raccolta fino all' impianto di trattamento autorizzato, ed al finanziamento delle gestione dei RAEE professionali senza alcun limite .
- Viene distinto un periodo transitorio (regime storico) - che è in effetti terminato il 31.12.2010 - durante il quale la responsabilità dei produttori era , per così dire , " mitigata " :
 - quanto ai **RAEE domestici**, nel regime storico i Produttori sono responsabili collettivamente , secondo la propria quota di mercato nell'anno precedente a quello di raccolta e trattamento dei RAEE ; inoltre i Produttori possono indicare separatamente in fattura fino al 13.02.2011 (13.02.2013 per i grandi elettrodomestici , ossia il "bianco") i costi supportati per la raccolta ed il trattamento dei RAEE (" visible fee ");
 - quanto ai **RAEE professionali** (= RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici e non equivalenti per funzione od uso ai RAEE domestici) nel regime storico il produttore è tenuto a farsi carico del ritiro e del trattamento dei soli RAEE ritirati nel momento in cui fornisce apparecchiature equivalenti e che svolgono la medesima funzione .



Avv. Maurizio Iorio

E' stata inoltre eliminata la possibilità per i produttori di poter esporre la "visible fee" (il contributo ambientale inteso come addebito all' acquirente dell' aggregato dei costi di raccolta, trattamento e smaltimento dei RAEE) originariamente inserita nel testo proposto dalla Commissione.



Posizione del Consiglio UE :

E' previsto che gli Stati Membri " incoraggino " i Produttori a farsi carico – pur se parrebbe con modalità volontaria - delle attività e dei costi di ritiro e trasporto dei RAEE anche dal domicilio del consumatore fino al primo punto di consolidamento e di raccolta ; comunque sarebbe sempre prevista la facoltà per i produttori di esporre in fattura i costi sopportati sotto forma di " visible fee " .

• **Registro**

Le posizioni del P.E. e del Consiglio UE su questo punto sono piuttosto coincidenti. Non è prevista la possibilità di creazione di un unico Registro a livello europeo, come era stato definito originariamente nella Direttiva 2002/96; ogni Stato membro dovrà gestire il proprio Registro Nazionale, che dovrà però consentire scambi di informazioni in merito alle quantità di AEE immessi sul mercato, permettendo anche l'incrocio di informazioni in merito ai trasferimenti di RAEE tra Paesi all'interno dell'Unione Europea.

Per quanto riguarda il tema della rappresentanza legale, sempre al fine di minimizzare gli inconvenienti conseguenti alla sussistenza di più registri nazionali , è previsto che ciascun Stato membro garantisca che ogni produttore che immette AEE sul mercato del suddetto Stato, ma non sia ivi residente, possa nominare un rappresentante legale a livello locale che divenga responsabile per i suoi obblighi in base alla Direttiva. Tale punto è peraltro già previsto dalla normativa di alcuni Stati, tra cui l' Italia.

Il testo approvato dal Consiglio, inoltre, puntualizza che gli operatori che effettuano vendite a distanza da uno Stato ai consumatori finali di un altro Stato, debbano iscriversi al registro di quest' ultimo .

• **Micro raccolta presso la distribuzione**

Posizione del Parlamento Europeo :

-
- Cessato il periodo "storico", ossia dal 1° gennaio 2011 in poi :
 - quanto ai **RAEE domestici** i Produttori possono decidere (almeno secondo la legge italiana di attuazione) di proseguire a farsi carico collettivamente della gestione oppure assumersene la responsabilità individualmente (scelta quest'ultima assai teorica : in tale ultimo caso i Produttori devono anche fornire una garanzia finanziaria a fronte dei futuri costi di trattamento degli AEE che immettono via via nel mercato). Inoltre , sugli AEE nuovi non è più possibile alcuna " *visible fee* " ;
 - quanto ai **RAEE professionali** , i Produttori devono in ogni caso farsi carico dei costi di ritiro , raccolta e trattamento dei RAEE rivenienti dagli AEE da essi commercializzati dopo il 31.12.2010 . Sembra (questa é un' interpretazione) che i medesimi debbano continuare a farsi carico anche del ritiro e del trattamento dei RAEE – rivenienti da AEE acquistate dal cliente entro il 31.12.2010 - ritirati nel momento in cui forniscono apparecchiature equivalenti , mentre – in assenza di provvedimenti legislativi attuativi – non va per ora fornita la garanzia finanziaria prevista dalla legge a copertura di futuri costi di trattamento degli AEE professionali nuovi immessi sul mercato .



Avv. Maurizio Iorio

- L'emendamento N. 100 (che si fonde con il par. 2 dell'emendamento N. 92) prevede che le

micro imprese che operano su superfici molto limitate (= piccoli rivenditori) siano escluse dall'obbligo di ritiro dei RAEE di dimensioni molto piccole (la cui definizione univoca verrà adottata dalla Commissione entro 12 mesi dalla pubblicazione della revisione della Direttiva).

L'obbligo di ritiro dei RAEE anche di dimensioni molto piccole è invece previsto in capo alle

Aziende che effettuano vendite a distanza, senza che ciò comporti costi per i consumatori (compresi quelli di spedizione).

- **Riuso**

Posizione del Parlamento Europeo :

E' stato approvato un emendamento ai sensi del quale, al fine di sviluppare il riuso delle intere apparecchiature, gli Stati membri dovranno assicurare che i Sistemi collettivi suddividano le apparecchiature che possono essere riutilizzate dai RAEE presso i punti di raccolta; ciò preventivamente ad ogni successivo trasporto.

Posizione del Consiglio UE :

Si pone anche in questo ambito l'accento sul riuso delle apparecchiature , che viene perseguito con obiettivi di recupero e reimpiego incrementati del 5%. Ciò a partire da 3 anni dalla entrata in vigore della nuova Direttiva .

RAEE PROFESSIONALI

NOVITA' LEGISLATIVE

Non ci sono novità in materia di RAEE Professionali .

PUNTO SULLA SITUAZIONE

Riteniamo utile , per facilità di consultazione , riportare il “ Punto “ sulla situazione attuale , corredando di ulteriori precisazioni quanto già riassunto nei precedenti numeri di questa newsletter ambientale :

Avvio del nuovo regime di responsabilità individuale per i RAEE “ nuovi “ di proprio marchio



Avv. Maurizio Iorio

9

In base a quanto stabilito dal D.Lgs n° 151 /05, e successivi provvedimenti di proroga, dal 1/01/2011 per i Produttori si è ufficialmente avviata l'applicazione del regime di "new waste" ossia dei **RAEE professionali "nuovi"**, generati dagli AEE immessi nel mercato dal 1° gennaio 2011 in poi . Sulla base di tale nuovo regime I produttori dovranno infatti finanziare i costi relativi alla gestione dei rifiuti inerenti gli specifici AEE da loro prodotti immessi sul mercato da quella data in poi .

Il D.Lgs. 151/05, all'art. 12, prevede che tale obbligo possa essere soddisfatto in modo individuale (iscrivendosi in tal caso all' Albo Gestori Ambientali) o aderendo ad un sistema collettivo o misto adeguato (potendosi in tal caso evitare l' iscrizione) .

Sempre in materia di RAEE professionali viene specificato all'art. 12, comma 6 del D.Lgs. 151/05 che esiste la possibilità per i produttori e gli utenti non domestici di sottoscrivere specifici accordi che prevedano diverse modalità di finanziamento di tale tipologia di RAEE, garantendo al contempo le finalità e gli obblighi di cui al citato Decreto. In pratica potrà accadere che produttore e utente non domestico definiscano specifici accordi circa la copertura e la relativa suddivisione degli oneri conseguenti alla gestione dei RAEE professionali

Permane la responsabilità per i RAEE " storici " di marchio anche altrui

Quanto ai RAEE professionali "storici", ossia a quelli generati da AEE immesse nel mercato entro il 31.12.2010, permane anche dopo tale data in capo al Produttore l'obbligo di ritirare il RAEE rinveniente da prodotto anche di altro marchio, se richiesto dall'acquirente , solo nel momento della vendita di un AEE nuovo, equivalente per tipologia e peso a quello sostituito .

Nessun obbligo di garanzia finanziaria (per ora)

La situazione dei **RAEE professionali "nuovi"**, versa però tuttora in una fase di relativa incertezza legislativa, mancando i necessari provvedimenti legislativi tra i quali quello relativo alle modalità di garanzia che dovrebbe esser fornita a fronte dell'immissione nel mercato di ogni nuova apparecchiatura professionale.

Infatti , la definizione per tipologia ed entità di tale garanzia avrebbe dovuto essere stabilita da un apposito Decreto ministeriale, previsto dal D.Lgs. 151/05, art. 11 comma 5, che ad oggi non è stato ancora pubblicato . Più precisamente , ai sensi del suddetto decreto legislativo , i Produttori dovrebbero versare adeguate garanzie finanziarie a copertura degli oneri di gestione dei RAEE professionali generati dalle AEE immesse nel mercato dal 1° gennaio 2011. Gli importi relativi dovrebbero essere definiti considerando una serie di costi a cui il produttore andrà incontro, quali quelli logistici, del trattamento e riciclo dei RAEE, le eventuali tasse previste ed il costo stesso inerente la fornitura della garanzia suddetta.

Inoltre , per potersi accollare gli oneri finanziari inerenti la gestione dei RAEE inerenti le proprie apparecchiature immesse sul mercato, il produttore dovrebbe seguire specifiche norme e disposizioni comunitarie relative alla modalità di identificazione del produttore stesso. Tali disposizioni non sono ancora state definite, pur essendo passati 9 anni dalla pubblicazione della Direttiva 2002/96/CE.

In conclusione, non si ritiene possibile ad oggi il rilascio di alcuna garanzia finanziaria, come emerge del resto dallo stesso manuale per l' iscrizione del produttore nazionale



Avv. Maurizio Iorio

predisposto dal Registro RAEE e scaricabile dal correlativo sito , che precisa come ad oggi , mancando il correlativo Decreto Ministeriale di riferimento , non è possibile costituire e riportare al Registro alcuna garanzia finanziaria per i RAEE professionali .

Costi dei produttori per i RAEE professionali nuovi e accantonamenti di bilancio

I costi che il produttore deve sostenere in relazione al finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE professionali nuovi saranno quasi sempre sostenuti in un esercizio successivo rispetto a quello in cui l' AEE è stato immesso sul mercato. Poiché il codice civile prevede che *“si debba tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento”* si ritiene che tali costi debbano essere accantonati annualmente in relazione a “spese future”, considerando come elementi di riferimento le quantità di prodotti immessi nel mercato , i costi di raccolta e gestione ed il tasso di ritorno. Va fatta altresì presente l'indeducibilità di tali accantonamenti, mentre saranno invece deducibili gli effettivi costi citati sostenuti dai produttori al momento in cui sarà possibile averne la certezza.

RAEE provenienti da apparecchiature di illuminazione

I RAEE provenienti da apparecchiature di illuminazione prescindono dalla suddivisione tra domestico professionale e sono soggetti ad una modalità di gestione ad hoc che , ai sensi dell' art. 2 del D.M. Ambiente 12 maggio 2009 “ è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale”. I Produttori di tali apparecchiature adempiono all'obbligo di finanziamento della gestione dei rifiuti attraverso l'adesione ad un sistema collettivo adeguato.

REVISIONE DIRETTIVA RoHS

NOVITA' LEGISLATIVE

E' entrato in vigore dal 17 giugno u.s. il testo della revisione della Direttiva RoHS, definitivamente approvato dal Consiglio UE il 27 maggio. Il testo, precedentemente approvato dal Parlamento europeo senza modifiche rispetto a quello proveniente dalla Commissione parlamentare ENVI, non ha subito variazioni da parte del Consiglio e per questo è arrivato all'approvazione finale in modo celere.

Il testo adottato impone comunque alla Commissione parlamentare di rivedere e adeguare periodicamente l'elenco delle sostanze soggette a restrizioni in base a specifici criteri definiti.

La revisione della Direttiva RoHS ha fondamentalmente lo scopo di estendere il divieto dell'impiego delle sostanze definite come pericolose a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, compresi cavi e parti di ricambio, in modo da perseguire l'obiettivo di migliorare il livello della salute umana e dell'impatto sull'ambiente.



Avv. Maurizio Iorio

In relazione al campo di applicazione, sono state confermate le specifiche esclusioni che concernono:

- apparecchiature destinate alle missioni spaziali
- apparecchiature militari
- apparecchiature progettate per essere installate come componenti di altre apparecchiature che non ricadono nell'ambito di applicazione
- apparecchiature per ricerca e sviluppo
- utensili industriali fissi di grandi dimensioni
- installazioni fisse di grandi dimensioni
- dispositivi medici destinati all'impianto
- mezzi di trasporto
- macchine mobili non destinate al trasporto stradale
- pannelli fotovoltaici, questi ultimi in considerazione degli importanti obiettivi che la UE si pone in relazione all'impiego delle energie rinnovabili

Sono altresì temporaneamente escluse dal campo di applicazione anche le lampadine a risparmio energetico.

La revisione della Direttiva stabilisce un periodo di transizione di 8 anni in relazione alle nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, che non erano incluse dalla Direttiva 2002/95/CE 2003.

Per alcuni prodotti è previsto altresì un periodo di transizione ridotto (ad es. apparecchiature mediche per 3 anni, dispositivi di controllo industriale per 6 anni).

La revisione della Direttiva dovrà essere recepita all'interno della legislazione nazionale entro **18 mesi**.

Per maggiori dettagli, si rinvia al sito della DG Ambiente della Commissione Europea:
http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/index_en.htm

PILE E ACCUMULATORI

NOVITA'

In data 7 giugno 2011 è stato costituito in via ufficiale ufficiale il Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori – CDCNPA.

Il Centro di coordinamento era previsto dall'art. 16 del D.LGS. 188/2008, ma fino ad ora non era stato ancora costituito in maniera univoca a causa della coesistenza di due Centri di coordinamento (CdCPA e CCNPA), nati subito dopo l'entrata in vigore del Decreto Pile. Tale situazione, in mancanza di un accordo tra i due CdC, ha fortemente condizionato l'avvio del sistema. Finalmente, dopo mesi di trattative, si è arrivati ad un accordo che ha



Avv. Maurizio Iorio

consentito la creazione del nuovo CDCNPA che è stato costituito con forma giuridica di Consorzio avente personalità giuridica di diritto privato.

Al nuovo Centro sono iscritti a tutt'oggi 15 tra Sistemi collettivi e individuali.

E' auspicabile che questo importante traguardo possa ora consentire un rapido avvio del sistema pile, e di superare l'ostacolo costituito dalla differente posizione tra alcuni Sistemi in merito alla contabilizzazione, nell'ambito delle rispettive percentuali di mercato, di una quota parte di pile di impiego industriale, che taluni vorrebbero assimilare a quelle portatili.

Si ricorda che tra i principali compiti assegnati dal D.LGS. 188/2008 al Centro di Coordinamento vi sono:

- l'ottimizzazione delle attività dei sistemi collettivi ed individuali a garanzia di omogenee ed uniformi condizioni operative;
- l'effettuazione di campagne di informazione sull'intero territorio nazionale;
- l'organizzazione di un sistema capillare di raccolta dei rifiuti di Pile e Accumulatori (portatili, industriali, veicoli) a favore di tutti i consorziati
- l'assicurare il monitoraggio e la rendicontazione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclo dei rifiuti di Pile e Accumulatori, nonché la loro trasmissione all'ISPRA;
- il garantire il necessario raccordo tra l'amministrazione pubblica i sistemi collettivi o individuali e gli altri operatori economici (tramite accordo di programma con ANCI).

Ulteriore, fondamentale obiettivo del Centro di coordinamento è nell'ambito della definizione delle modalità di determinazione e di ripartizione dei finanziamenti delle operazioni di raccolta, trattamento e riciclo, in relazione alle varie tipologia di pile e accumulatori raccolti, dell'ubicazione dei vari punti di raccolta sul territorio e della percentuale di raccolta separata effettuata. Ciò tenendo anche conto degli introiti derivanti dalla immisione sul mercato dei metalli e materiali che derivano dalle operazioni di trattamento e riciclo.

E' stato nominato Presidente del nuovo Centro di coordinamento **Giulio Rentocchini**, attuale Presidente del Consorzio RAEE EcoR'it.

Il Centro di Coordinamento è per il momento ospitato dal Consorzio ReMedia, nella sede di via Messina 38 a Milano.

Si rimanda al sito web: www.cdcnpa.it del nuovo Centro di Coordinamento per ulteriori informazioni.

PRECEDENTI AGGIORNAMENTI DA RICORDARE

Riportiamo in appendice , all' **Allegato 2** , un memo sulle modifiche alla normativa in tema di rifiuti di pile ed accumulatori apportate dal D.Lgs 11.02.20011 n. 21



Avv. Maurizio Iorio

NUOVO SISTEMA INFORMATICO PER LA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI- SISTRI

13

NOVITA' LEGISLATIVE

La cosiddetta "manovra economica di di Ferragosto", attuata col Decreto Legge n. 138 del 2011 (pubblicato sulla G. U. n. 188 del 13.08.2011 ed efficace da quel giorno), che dovrà essere convertito – o meno – in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, ha abrogato il Sistri (cfr. art. 6 comma 2), come segue :

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogati:

g) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni;

h) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 18 febbraio 2011 n. 52.

Con l' abrogazione realizzata dal DL 138/2011 viene meno, inoltre :

- l'obbligo di istituire e movimentare un registro di carico e scarico per il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi,
- l'obbligo di tenere il registro relativo ai rifiuti prodotti presso ogni impianto di produzione o, se troppo oneroso, nel sito di produzione (in tal modo non sarà mai necessario trovarsi nella situazione di dover gestire più di un registro per unità locale).

Inoltre, viene così ripristinata la limitazione della responsabilità del produttore del rifiuto, che torna a non essere più responsabile dal quando i rifiuti vengono presi in carico dal primo impianto autorizzato a recuperarli o smaltirli e il gestore sottoscrive la quarta copia del formulario. Quest' ultimo passaggio sembra difficilmente conciliabile, tuttavia, da quanto stabilito in punto dalla normativa europea (Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/Ce, attuata in Italia con D. Lgs n. 205 / 2010), di cui al paragrafo 1 della presente Newsletter Ambientale).

Come si è detto, il Decreto Legge 138/2011 dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dal 13 agosto 2011, o decadrà con effetto retroattivo.

L' evoluzione legislativa potrebbe portare, almeno in ipotesi, ad una modifica anche radicale su questo punto.

IL PUNTO SULLA NORMATIVA SISTRI PRECEDENTE ALL' ABROGAZIONE

Corso di Porta Vittoria, 17, 20122 Milano
E-mail: m.iorio@avvocatoiorio.it
Posta certificata: avvmaurizioiorio@cnfpec.it
Sito: www.avvocatoiorio.it

Tel. +39 3351321041/ +39 (0)236593383
+39 02 47957243 (Skype)
Fax. +39 (0)293661351



Avv. Maurizio Iorio

In considerazione della situazione di relativa incertezza particolare che si è venuta a creare nel periodo attuale, in attesa della conversione o meno del decreto legge dianzi illustrato, ritengo opportuno riassumere qui di seguito la situazione legislativa consolidata in merito al SISTRI subito prima dell'abrogazione:

Entrata in vigore del SISTRI

Al di là delle proroghe già precedentemente definite, il [Decreto Sviluppo](#) - passato al vaglio della Camera dei Deputati e successivamente il 7 luglio approvato dal Senato - conteneva una nuova [proroga nell'entrata in vigore del Sistri](#), ma soltanto per quanto concerne le imprese con meno di 10 addetti, per le quali il nuovo termine di avvio dovrebbe essere **non prima del 1. giugno 2012**, anche se il termine preciso di entrata in vigore dovrà essere stabilito entro 60 giorni.

Il testo dell'emendamento sul **Sistri** era il seguente:

*"Al fine di garantire che un adeguato periodo transitorio consenta la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, **il relativo termine**, da individuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei modi di cui all'articolo 28, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, **non può essere antecedente al 1° giugno 2012**".*

Nulla cambiava invece per le Aziende più grandi, che dovevano rispettare i tempi già previsti, che si riportano per comodità di seguito:

- il 1° settembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano più di 500 dipendenti, per gli impianti di smaltimento, incenerimento, etc. (circa 5.000) e per i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui superiori alle 3.000 tonnellate (circa 10.000);
- il 1° ottobre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 250 a 500 dipendenti e "Comuni, Enti ed Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania";
- il 1° novembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 50 a 249 dipendenti;
- il 1° dicembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 10 a 49 dipendenti e i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui fino a 3.000 tonnellate (circa 10.000);

L'ulteriore proroga era già nell'aria ed era stata chiesta da molte associazioni imprenditoriali, almeno per le aziende più piccole, anche a seguito del [Click Day](#) dell'11 maggio scorso, quando le imprese avevano provato ad utilizzare il nuovo sistema e si



Avv. Maurizio Iorio

erano verificati subito problemi ed intasamenti anche a livello del sistema centrale di controllo.

15

Regime transitorio

Il sistema SISTRI di tracciabilità dei rifiuti era - teoricamente - in vigore fin dal 1° ottobre 2010 ; tuttavia fino al 31.05.2011 era prevista una doppia gestione della tracciabilità dei rifiuti , ossia tramite SISTRI e tramite l' utilizzazione degli strumenti tradizionali (registro di carico / scarico e FIR) previsti dagli articoli 190 e 193 del testo unico ambientale D. Lgs 152/2006 secondo testo precedente agli emendamenti realizzati dal Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205) ; la doppia gestione consisteva in realtà nella possibilità , per le imprese obbligate ad iscriversi al SISTRI , di continuare ad utilizzare esclusivamente gli strumenti tradizionali del registro di carico/scarico e del FIR fino al 31.05.2010 , non essendo fino ad allora operanti le sanzioni . Il termine del 31.05.2011 è stato recentissimamente prorogato , come si spiegherà nel paragrafo successivo .

Tuttavia a seguito delle esigenze evidenziate dalle associazioni di imprese tra cui Confcommercio nel dicembre 2010 veniva rimodulata l'entrata in funzione del Sistri , secondo il calendario già ricordato al paragrafo precedente .

Sistri e MUD

Comunicazione sostitutiva del MUD del periodo precedente all' entrata in vigore in via esclusiva del sistema SISTRI : con l' entrata in vigore definitiva del SISTRI e l' abbandono del doppio sistema alle varie date sopra menzionate , le aziende soggette al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti non erano più tenute a depositare alcuna dichiarazione annuale tramite MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) essendo questo sostituito dal SISTRI .

Quanto alla comunicazione sostitutiva del MUD del periodo transitorio era prevista la comunicazione tramite la scheda SISTRI dei dati di carico e scarico (indicati all' art. 12.1 del DM 17.12.2009) per il 2010 , entro il 30 aprile 2011 e per il periodo 2011 , entro il 31.12.2011. .

A PROPOSITO DI “CARBON FOOTPRINT”

Si ritiene utile fornire una informativa sul tema del “Carbon footprint” o “Carbon reduction label”, disponibile in appendice , all' Allegato 3 .



Avv. Maurizio Iorio

CONAI - COREPLA

16

NOVITA' LEGISLATIVE

Novità sul fronte delle plastiche da avviare al riciclo .

Il Consiglio di Amministrazione di Corepla (Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica, facente parte del CONAI) ha deliberato il 1. luglio scorso alcune novità in materia di contributo ambientale Conai e di estensione dello stesso contributo a frazioni plastiche non facenti parte della famiglia degli imballaggi.

Il Corepla ha proposto l'applicazione del contributo alle stoviglie monouso in plastica, quali piatti e bicchieri, fino ad oggi escluse in quanto non costituenti imballaggi. Ciò dovrebbe avvenire in maniera indipendente dal canale di vendita.

In questo modo il Corepla intende estendere la raccolta differenziata della plastica a piatti e bicchieri utilizzati sia nell'ambito del circuito domestico (che, secondo i dati forniti dallo stesso Corepla, comporterebbe un gettito molto alto nel sud del Paese) che della ristorazione collettiva.

Tale decisione dovrebbe divenire operativa **a partire dal 2012**, e potrebbe rappresentare un primo, importante passo verso l'inclusione nell'ambito degli imballaggi in plastica di oggetti di uso quotidiano , quali stoviglie, giocattoli, custodie dvd e cd, alcune frazioni di cassette, grucce degli abiti, etc., che oggi non sono oggetto di raccolta differenziata, pur essendo costituiti da plastiche analoghe a molti imballaggi.

E' però evidente che, estendendosi le tipologie delle plastiche raccolte, parrebbe necessario diminuire il contributo ambientale Conai, strumento economico che rappresenta la forma di finanziamento messa in atto al fine di suddividere i costi della raccolta differenziata, del recupero e del riciclo degli imballaggi tra produttori e utilizzatori.

Il Corepla ha deliberato una nuova riduzione di 20 euro a tonnellata del contributo - che è sceso nel giro di due anni da 195 €/ton a 140€/ton - e che quindi a partire dal 1° gennaio 2012 potrebbe ulteriormente scendere a 120€/ton.

Ma a tal fine occorre attendere l'approvazione di entrambe le delibere da parte del CdA Conai.

PRECEDENTI AGGIORNAMENTI DA RICORDARE

Riportiamo in appendice , all' **Allegato 4** , un memo sui risultati di CONAI nella raccolta imballaggi del 2010

Corso di Porta Vittoria , 17 , 20122 Milano
E-mail: m.iorio@avvocatoiorio.it
Posta certificata: avvmaurizioiorio@cnfpec.it
Sito : www.avvocatoiorio.it

Tel. +39 3351321041/ +39 (0)236593383
+39 02 47957243 (Skype)
Fax. +39 (0)293661351



Avv. Maurizio Iorio

REGOLAMENTO REACH

NOVITA' LEGISLATIVE

Pubblicata dalla "Commissione consultiva permanente" del Ministero del lavoro la circolare contenente prime indicazioni su REACH e CLP (Classification labelling packaging)

La Commissione consultiva permanente del Ministero del Lavoro ha appena pubblicato una circolare inerente le ["Prime indicazioni esplicative in ordine alle implicazioni del Regolamento \(CE\) n. 1907/2006, REACH, del Regolamento \(CE\) n. 1272/2008, CLP, e del regolamento UE n. 453/2010 nell'ambito della normativa vigente in materia di salute sicurezza nei luoghi di lavoro \(Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, Capo I Protezione da Agenti Chimici e Capo II Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni\)"](#).

Il documento in oggetto, approvato nella seduta del 20 aprile, e pubblicato il 4 luglio scorso definisce le modalità di armonizzazione dei regolamenti REACH e CLP in relazione a quanto già previsto dal Testo Unico per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro in materia di valutazione dei rischi e protezione da agenti chimici, cancerogeni e mutageni.

Come noto, **REACH** è il regolamento per la "Registrazione, la Valutazione, l'Autorizzazione e la Restrizione delle sostanze Chimiche", entrato in vigore il 1° giugno 2007 per rendere più efficace e migliorare il quadro legislativo allora in essere sulle sostanze chimiche nell'Unione Europea. L'obiettivo che si poneva era di definire ed adottare opportune misure di protezione e sicurezza per la salute dell'uomo e dell'ambiente a fronte dei potenziali rischi concernenti le sostanze chimiche contenute nei vari prodotti, materiali e preparati.

Il secondo obiettivo REACH era di contribuire all'incremento della competitività dell'industria chimica dell'UE.

Il terzo obiettivo era di promuovere metodi alternativi per la valutazione dei pericoli delle sostanze e di garantirne la libera circolazione nel mercato dell'Unione europea.

Il regolamento **CLP**, "**Classification labelling packaging**", introduce altresì un sistema armonizzato relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Il regolamento, entrato in vigore in tutti gli Stati Membri della UE il 20 gennaio 2009, abrogherà le Direttive 67/548/CEE (DSP: Direttiva sulle sostanze pericolose) e 1999/45/CE (DPP: Direttiva sui preparati pericolosi) a partire dal 1 giugno 2015, al termine di un periodo di transizione durante il quale sono applicabili sia il vecchio sistema che il nuovo. Il regolamento CLP



Avv. Maurizio Iorio

ha apportato alcune novità significative rispetto al precedente sistema normativo sulle sostanze e preparati pericolosi (DSP e DPP) che partono anzitutto dalla terminologia utilizzata. Il CLP, infatti, fa riferimento a miscele invece che a preparati, a classi di pericolo anziché a categorie di pericolo e le classi di pericolo sono a loro volta suddivisibili in categorie che specificano la gravità del pericolo.

Il CLP definisce tra l'altro la nuova figura del *fornitore* come "ogni fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, o una miscela".

I regolamenti REACH e CLP sono destinati ad avere un impatto sui processi collegati alla valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni. Pertanto, in fase di valutazione dei rischi, è necessario che il datore di lavoro ponga particolare attenzione nell'interpretare correttamente quanto richiesto. A tal proposito il documento esplicativo predisposto dalla "Commissione consultiva permanente" fornisce indicazioni dettagliate che identificano:

- la definizione e individuazione delle figure coinvolte;
- la terminologia;
- le nuove prescrizioni per la stesura delle SDS, "Schede di sicurezza", e nuovi criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose;
- il nuovo sistema di etichettatura;
- la coesistenza di etichettatura di imballaggi diversi dello stesso prodotto;
- l'eventuale aggiornamento della valutazione del rischio chimico da agenti chimici pericolosi, cancerogeni, mutageni, negli ambienti di lavoro;
- l'aggiornamento, da parte del datore di lavoro, della formazione e dell'informazione;
- la classificazione di agenti chimici pericolosi e cancerogeni e mutageni ai fini della sorveglianza sanitaria;
- l'aggiornamento della segnaletica di sicurezza in base ai nuovi pittogrammi introdotti dal regolamento CLP.

Si rimanda al sito dell'help desk REACH : <http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/>, per ulteriori informazioni su entrambi i regolamenti.

PRECEDENTI AGGIORNAMENTI DA RICORDARE

Riportiamo in appendice , all' **Allegato 5** , taluni precedenti aggiornamenti in materia di Reach che può essere conveniente consultare con un'acerta facilità ed immediatezza .



Avv. Maurizio Iorio

EVENTI

19

Eurosummit

(13 e 14 ottobre 2011)

Il Centro di Coordinamento Nazionale RAEE organizza con il patrocinio del Ministero dell' Ambiente il primo " *WEEE Eurosummit : European Legislation and WEEE Management Systems* " che si terrà a Roma nelle giornate del 13 e 14 ottobre 2011.

L' evento sarà caratterizzato dalla partecipazione di esponenti governativi europei e di focalizzerà sulla revisione della Direttiva Comunitaria sui RAEE .

Si possono ottenere più dettagliate informazioni al numero telefonico +39 06 9896 6361 , al numero di fax +39 06 85356440 ed all' indirizzo e-mail :

weee_eurosummit@extracomunicazione.it .

Ecomondo

(dal 9 al 12 novembre 2011)

La fiera Ecomondo di Rimini si terrà quest' anno dal 9 al 21 novembre 2011 . Al seguente indirizzo è possibile scaricare il programma (provvisorio) ad oggi in vigore :

http://www.ecomondo.com/appuntamenti_eventi/programma_ufficiale.asp

Settimana Europea dei Rifiuti

(dal 19 al 27 novembre 2011)

Il Comitato promotore nazionale (Ministero dell' Ambiente, Federambiente, Rifiuti 21 Network, Provincia di Torino, Provincia di Roma, Legambiente, AICA, E.R.I.C.A. Soc. Coop., Eco dalle Città), annuncia l' apertura delle iscrizioni alla terza edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti che si terrà dal 19 al 27 novembre 2011.

L'iniziativa nasce all'interno del Programma LIFE+ della Commissione Europea con l'obiettivo primario di sensibilizzare le Istituzioni, gli stakeholder e tutti i consumatori circa le strategie e le politiche di prevenzione dei rifiuti messe in atto dall'Unione Europea, che gli Stati membri devono perseguire, anche alla luce delle recenti disposizioni normative (direttiva quadro sui rifiuti, 2008/98/CE).

Obiettivo del Comitato italiano è stimolare quanti più soggetti possibile - Enti e Istituzioni nazionali e locali, Autorità territoriali e Pubbliche Amministrazioni, Associazioni e Organizzazioni no profit, Scuole e Università, Aziende e Imprese, Associazioni di



Avv. Maurizio Iorio

categoria, ecc. (i cosiddetti Project Developer), a mettere in piedi iniziative ed azioni volte alla riduzione dei rifiuti, a livello nazionale e locale, nei giorni dal 19 al 27 novembre 2011.

20

Info su: www.menorifiuti.org

Fonte: Legambiente



Avv. Maurizio Iorio

APPENDICE

**Allegato 1 (citato al paragrafo “ Riforma normativa ambientale “)
Attuazione col D. Lgs 205/2010 della D. 2008/98/CE (Direttiva sui rifiuti)**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010 (Suppl. Ordinario n. 269) il Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 relativo a “*Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti*” .

Il provvedimento assume un significato di rilievo in quanto riorganizza l'intera parte IV del D.lgs 152/06 (il c.d. testo unico ambientale) che disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, prevedendo anche misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti.

In particolare, nel ribadire il principio di chi inquina paga , viene affermato dal nuovo decreto legislativo il concetto di responsabilità estesa del prodotto da parte del produttore , inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti.

Il nuovo Decreto rappresenta inoltre la connessione tra il citato D.Lgs. 152/06 e il nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, il cui avvio viene di fatto prorogato al 01/01/2011, comprese le relative sanzioni .

Confcommercio ha reso disponibile una **nota informativa** , che riportiamo qui di seguito. Sul sito ANDEC è **inoltre disponibile una nota tecnica particolareggiata nonché ulteriore materiale (testo del Decreto Legislativo n. 205/2010 , testo consolidato del D. Lgs 152/2006 , schema riassuntivo delle nuove sanzioni)** .

“ (.....) Come già in precedenza rilevato, il provvedimento interessa la parte IV del Dlgs 152/2006 (cd. “Codice ambientale”), modificando alcune disposizioni e riscrivendone integralmente altre.

Nuove definizioni

Relativamente ai beni giunti a fine vita, vengono rivisitate, al fine di allinearle alle ultime regole comunitarie, le nozioni di sottoprodotto, riciclaggio, recupero e responsabilità dei gestori di rifiuti. In particolare risultano significative, per l'impatto sul mercato interno, le disposizioni che riguardano l'introduzione dei criteri per la qualifica dei sottoprodotti e la previsione di una procedura, per determinati flussi di rifiuti, volta a chiarire quando un rifiuto cessa di essere tale. Le disposizioni chiariscono gli aspetti più controversi della precedente normativa riguardo l'individuazione dei trattamenti preliminari ammessi per poter reimpiegare un materiale considerandolo sottoprodotto e non rifiuto.

Responsabilità estesa produttore



Avv. Maurizio Iorio

Al fine di affermare le pratiche di riuso, prevenzione, riciclaggio e recupero dei rifiuti, il provvedimento dispone che il produttore del prodotto sia soggetto ad una responsabilità estesa. Viene confermato di fatto l'attuale sistema, che già prevede il coinvolgimento dei produttori per alcuni flussi di rifiuti, quali pneumatici fuori uso e oli usati, rinviando a successivi decreti l'estensione del principio ad ulteriori flussi.

Tracciabilità dei rifiuti

Per quanto riguarda la necessità di assicurare la tracciabilità dei rifiuti, il testo tiene conto e conferma, ad eccezione di piccole modifiche di ordine non sostanziale, quanto disposto dal Dm 17 dicembre 2009 e successive modificazioni. Aspetto più rilevante è sicuramente il sistema sanzionatorio che il provvedimento di recepimento introduce. In particolare, nel decreto legislativo trovano collocazione le norme che adeguano gli obblighi dei soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti al nuovo sistema di tracciamento telematico della gestione dei rifiuti (meglio noto come "Sistri"), comprese le sanzioni per gli eventuali inadempimenti.

Catasto dei rifiuti, MUD, Registri di carico e scarico e formulari.

L'articolo 16 del Dlgs di recepimento riscrive gli articoli 188 (responsabilità della gestione dei rifiuti), 189 (catasto dei rifiuti), 190 (registro di carico e scarico) e 193 (formulario). Tali articoli rappresentano i vecchi adempimenti cartacei relativi alla gestione dei rifiuti.

Riguardo al catasto la nuova formulazione dell'articolo 189 introduce importanti novità tra le quali quella di maggiore rilievo è riferita al comma 3. I soggetti che, in base alla vecchia formulazione, erano obbligati alla comunicazione annuale dei rifiuti, rappresentano categorie di soggetti obbligati oggi ad aderire al nuovo sistema Sistri (DM 17 dicembre 2009 e successive modificazioni). Come tali adempiono al Mud attraverso la compilazione delle apposite schede sistri "Registro Cronologico" ed "Area Movimentazione". Per tali soggetti viene pertanto eliminato l'obbligo.

I registri di carico/scarico potranno essere tenuti nel sito di produzione dei rifiuti invece che presso ogni impianto di produzione; il formulario di trasporto non sarà obbligatorio per gli spostamenti di rifiuti non pericolosi effettuati del loro produttore in modo occasionale e saltuario (non più di quattro volte l'anno e non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno) e per i trasporti di rifiuti urbani effettuati dai produttori ai centri di raccolta differenziata autorizzati.

Albo Gestori Ambientali

Vengono apportate sostanziali modifiche all'articolo 212 del Dlgs 152/2006 con una riscrittura integrale di importanti commi:

- *per quanto riguarda la composizione prevista dal comma 2, viene allargata la rappresentanza da sei ad otto membri delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative. Si conferma quanto richiesto più volte dalla Confederazione presso le istituzioni competenti e che finalmente trova la sua collocazione normativa;*
- *viene eliminata la procedura d'iscrizione semplificata che interessava le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero;*
- *altra rilevante novità riguarda l'eliminazione dell'obbligo di iscrizione per le imprese che effettuano attività di gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi;*
- *vengono introdotte, inoltre, importanti novità in materia di agevolazioni per facilitare le imprese ed i loro mezzi di trasporto e per raccordare le iscrizioni all'Albo con le nuove disposizioni previste dal Sistri;*
- *specifiche disposizioni sono inserite per disciplinare l'iscrizione all'Albo delle imprese e degli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione.*



Avv. Maurizio Iorio

Per ogni approfondimento si rimanda alla nota tecnica allegata sub I che analizza nel dettaglio le principali novità introdotte dal provvedimento, e allo schema riassuntivo (allegato II) del quadro sanzionatorio complessivo riguardante la produzione e gestione dei rifiuti “ (Nota : entrambi gli allegati sono disponibili sul sito di ANDEC) .

23

Allegato 2 (citato al paragrafo PILE ED ACCUMULATORI)

Attuazione Decreto Legislativo 20/11/2008 n°188 inerente la raccolta di rifiuti di pile e batterie

Sulla [Gazzetta Ufficiale n. 61 del 15-3-2011](#) è stato pubblicato il decreto legislativo 11 febbraio 2011, n. 21 che integra il decreto legislativo n.188 del 2008 di recepimento della direttiva europea 2006/66 in materia di mercato, raccolta e riciclaggio di pile ed accumulatori.

Il provvedimento di recepimento viene corretto in tutta una serie di errati rinvii normativi, di refusi ed incongruenze che hanno generato negli operatori molta confusione.

La necessità di un nuovo Decreto era fortemente sentita, in quanto da un lato vi era la necessità di correggere numerosi errori materiali presenti nel testo del D. Lgs.188/2008 , e dall'altro era necessario integrare il Decreto stesso al fine di un miglior coordinamento delle norme ivi previste.

Si rendeva inoltre necessario un adeguamento ad alcune disposizioni comunitarie, ed in particolare a:

- Direttiva 2008/103/CE relativa all'immissione sul mercato di pile e accumulatori
- Decisione della Commissione 2009/603/CE relativa agli obblighi di registrazione dei produttori.

- **Le principali modifiche** riguardano le seguenti disposizioni (i numeri degli articoli di seguito citati si riferiscono alle disposizioni originarie contenute nel Dlgs 188/08 su cui vanno ad incidere gli emendamenti approvati) :

(a) Disciplina della raccolta degli accumulatori industriali e per veicoli

All' art. 7 emendato vengono chiarite e disciplinate le modalità e l'organizzazione della raccolta degli accumulatori per veicoli; tale punto era assente nel decreto attualmente in essere.

In particolare è stato modificato il punto 2, inserendo la possibilità che la raccolta di pile e accumulatori industriali e per veicoli possa essere effettuata anche da terzi indipendenti, purché senza oneri aggiuntivi per produttori del rifiuto e utenti finali

(b) Verifica del raggiungimento delle percentuali di raccolta in conformità agli obiettivi previsti : non si fa più riferimento alle risultanze del Registro



Avv. Maurizio Iorio

All' art. 8 emendato viene precisato che le percentuali di raccolta di pile e accumulatori portatili saranno calcolate dall' ISPRA senza più considerare (anche) i dati risultanti dal Registro ma esclusivamente in base alle dichiarazioni di immesso sul mercato dei produttori (oltre che , come già prima stabilito , sulla base dei dati trasmessi dal Centro di coordinamento) .

(c) Finanziamento

Agli artt.13 e 19 emendati viene stabilito che sarà il Centro di coordinamento a definire le modalità di determinazione e di ripartizione dei finanziamenti delle operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio. Tali modalità dovranno essere approvate dal Comitato di Vigilanza e Controllo, che rappresenta tutte le varie Amministrazioni interessate. Quindi non sarà più emanato un decreto ministeriale in tal senso , come precedentemente previsto .

L' emendamento si basa sulla considerazione che il sistema di gestione dei rifiuti di pile e di accumulatori è, secondo il principio della responsabilità del produttore, attuato e gestito dai produttori stessi in conformità alle vigenti disposizioni normative.

- **Le principali modifiche significative , seppur di rilevanza minore , sono le seguenti :**

(a.1) Trasmissione da parte dei riciclatori dei dati al Registro nazionale entro il 28 febbraio

Ai sensi dell' art. 10 , la scadenza prevista per la trasmissione dei dati da parte dei riciclatori al Centro di Coordinamento è anticipata dal 31 marzo al 28 febbraio di ogni anno.

(b.1) Trasmissione da parte dei produttori dei dati all' ISPRA tramite CCIA entro il 31 marzo

All' art. 17 emendato , comma 2 lettera c) , il termine previsto del 28 febbraio per la trasmissione all'ISPRA da parte dei produttori – tramite le Camere di commercio - dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli viene spostato al 31 marzo di ogni anno successivo a quello del rilevamento .

(c.1) I sistemi collettivi non si iscrivono al Registro nazionale

All' art, 14 emendato , onde adeguare la legge nazionale ai requisiti comunitari di registrazione, sono state eliminate le disposizioni previste per la registrazione dei sistemi collettivi ed è stata conseguentemente eliminata la sezione del Registro nazionale relativa ai sistemi collettivi .

All' art. 15 emendato si stabilisce che i Sistemi collettivi si iscrivano presso le Camere di Commercio, che a loro volta comunicheranno all'ISPRA l'elenco dei sistemi iscritti nonché le altre informazioni previste (cfr all. III al D. Lgs 188/08) , tra cui i dati dell'immesso sul mercato nell'anno precedente pervenuti dai produttori.

(d.1) Sanzioni per i Produttori che non comunicano correttamente i dati



Avv. Maurizio Iorio

All' art, 25 emendato le sanzioni previste al comma 3 vengono estese anche ai produttori che non forniscono - o forniscono in modo incompleto - entro il 31 marzo di ogni anno i dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nell'anno precedente.

(e.1.) Soppressione dell' articolo 28 sugli obiettivi minimi di raccolta

L' art. 28 sugli obiettivi minimi di raccolta viene soppresso , poiché gli obiettivi di raccolta sono già fissati dalla direttiva 2006/66/CE e i criteri base dei sistemi di raccolta risultano già fissati dal D. Lgs. 188/2008 .

(f.1) Emendamenti all' Allegato III sulle modalità di iscrizione al Registro nazionale

L'allegato III dell'attuale Dlgs 188/2008 , inerente le modalità di iscrizione la Registro Nazionale, viene sostituito da un nuovo allegato che si compone di due parti:

- o parte A relativa ai produttori, per adeguarsi al modello europeo

L'allegato 1 della parte A introduce le seguenti novità:

1. deve essere comunicato il marchio commerciale;
2. le pile e accumulatori immessi sul mercato vengono indicati a livello di categoria e non di tipologia;
3. non deve essere indicato il sistema collettivo utilizzato;
4. **non** vengono inoltre richieste informazioni sino ad ora previste, quali:
 - quantità immessa sul mercato nell'anno precedente a quello di iscrizione;
 - codice attività specifico
 - iscrizione in altri registri pile europei
 - iscrizione al registro AEE.

- o parte B inerente i sistemi collettivi.

La pratica di iscrizione dei sistemi collettivi di finanziamento rimane immutata fatto salvo che non vi è l'obbligo di indicare l'iscrizione del sistema anche al registro AEE.

Allegato 3 (citato al paragrafo CARBON FOOTPRINT)

Si riporta sull' argomento la seguente nota esplicativa :

Il “ Carbon footprint” o “Carbon reduction label” consiste in una etichetta ecologica che dovrebbe indicare le emissioni di biossido di carbonio creato come un sottoprodotto della produzione, trasporto o smaltimento di un prodotto di consumo. Queste informazioni possono essere importanti per i consumatori nel contesto, sempre piu' attuale, di sensibilizzazione verso comportamenti volti a ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente e minimizzare il contributo al riscaldamento globale conseguente ai loro acquisti.

Per la prima volta al mondo, l'etichetta che identifica l' “impronta di carbonio” contenuta in un prodotto , è stata introdotta nel Regno Unito nel 2006 dal “Carbon Trust” (Ente



Avv. Maurizio Iorio

pubblico no profit creato dal Governo UK per sostenere lo sforzo delle Aziende e delle organizzazioni pubbliche di ridurre le proprie emissioni di biossido di carbonio). Le prime applicazioni dell'etichetta sono state verso prodotti alimentari e di edilizia (es. patatine Walkers, pane Kingsmill, British Sugar, cemento Cemex, pavimentazione Marshalls e Quaker Oats). L'etichetta che viene attribuita dal Carbon Trust impone inoltre alle aziende di impegnarsi per ridurre il carbonio incorporato nel prodotto etichettato, pena la perdita del diritto all'impiego dell'etichetta stessa.

Uno dei maggiori sostenitori di questo tipo di etichettatura è la Tesco, terza società di distribuzione al mondo dopo Walmart e Carrefour, che ha etichettato una gamma di prodotti tra cui detersivi, lampadine, frutta, latte e prodotti per la casa.

Al di là di "Carbon Trust" sono stati definiti ulteriori standard di etichettatura, tra i quali:

- **PAS 2050**, introdotto sempre in UK a metà del 2008 da Defra (Department for Environment, Food and Rural Affairs) e BSI (British Standards Institute), particolarmente focalizzato sul settore alimentare, specie in materia di sicurezza e di sostenibilità
- **"Carbon Counted"**, sviluppato in Canada ed avviato nel gennaio 2007, che utilizza una modalità di valutazione della catena di approvvigionamento del carbonio per determinare la quantità di anidride carbonica emessa fino all'introduzione di un prodotto sul mercato. Questo sistema definisce anche modalità di calcolo dell'emissione di carbonio in relazione, ad es., al riscaldamento, raffreddamento, illuminazione, nell'ambito dei punti vendita dove i prodotti sono venduti
- **"Climatop"**, sistema di etichettatura avviato nella primavera del 2008 in Svizzera da una associazione indipendente, che etichetta i prodotti considerati più eco friendly con il marchio «approvato da Climatop». A differenza di "Carbon Trust", l'etichetta non indica l'impronta ecologica di un prodotto specifico, ma identifica vari gruppi merceologici di prodotti considerati come "virtuosi" e valuta se il prodotto in esame rientra o meno nel gruppo di riferimento.
- **In Giappone** è stato annunciato l'avvio della applicazione del sistema di etichettatura "carbon footprinting" nel 2008. Le etichette vengono applicate, tramite specifiche valutazioni, su decine di prodotti tipicamente alimentari e bevande a partire da aprile 2009. L'etichettatura fornisce una identificazione dettagliata delle emissioni di anidride carbonica di ogni prodotto attraverso l'applicazione di una metodologia approvata dal Governo
- **In California** è stato annunciato nel 2009 il Labeling Act del 2009, votato dalla Commissione dell'Assemblea sulle risorse naturali, che richiede allo "State Air Resources Board", ente pubblico di riferimento per le tematiche ambientali &



Avv. Maurizio Iorio

energetiche, di sviluppare e attuare un programma volontario di valutazione, verifica e standardizzazione di un sistema di etichettatura "carbon footprint" di prodotti di consumo venduti nello Stato.

27

Questi sono solo alcuni esempi di standard adottati; maggiori dettagli possono essere reperiti sul sito: <http://www.ecolabelindex.com>

Le normative a livello UE che in qualche modo trattano i temi dell'efficienza energetica sono al momento:

- La **Energy Performance of Buildings Directive**, inerente gli edifici , che introduce la definizione di ““Nearly zero energy buildings” e punta sul ruolo chiave delle energie rinnovabili stresses al fine di garantire un alto livello di prestazioni energetiche negli edifici (Directive 2010/31/EU of 19 May 2010 on the energy performance of buildings)
- La **“Energy related Products “(ErP, ex EuP)**, che ha come obiettivo di contribuire allo sviluppo sostenibile accrescendo l'efficienza energetica e il livello di protezione ambientale, migliorando allo stesso tempo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico (Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products)

Va aggiunto che molto probabilmente sarà definita prossimamente definita una specifica normativa a livello UE. Attualmente infatti la DG Env (Commissione Ambiente UE) sta lavorando con la Commissione dell'Istituto per l'Ambiente e la sostenibilità della UE e con altre Commissioni europee al fine di pervenire alla definizione di una metodologia armonizzata per il calcolo della “ traccia ambientale dei prodotti ”, che include anche la “carbon footprint”. Per maggiori informazioni si rimanda al sito : http://ec.europa.eu/environment/eussd/product_footprint.htm

Esistono da tempo varie Società di certificazione del “Carbon footprint” nel mondo.

Tra queste:

- il già citato “Carbon Trust” e la sua subsidiary “Carbon Trust Footprinting Certification Company”
- Intertek Group, che ha sedi in oltre 100 Paesi e conta 30.000 addetti nel mondo

L'importanza di questa tematica sta rapidamente crescendo, di pari passo con l'aumento della sensibilità ambientale in molti Paesi. Potrebbe trovare una sua applicazione - come è già avvenuto in alcuni Paesi - anche nel contesto del settore del “Consumer Electronics” , anche al di là di specifiche legislazioni vigenti o in fieri, bensì come elemento di



Avv. Maurizio Iorio

differenziazione tra produttori. Un esempio è quello della Società Dyson, che ha ottenuto la certificazione “Carbon reduction label” per alcuni dei suoi prodotti piu’ recenti.

28

Allegato 4 (citato al paragrafo CONAI-COREPLA)

Annunciati i dati di raccolta degli imballaggi nel 2010

Il CONAI ha annunciato che i risultati di recupero complessivo dei rifiuti da imballaggi di acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro sono stati i migliori di tutta la sua storia e hanno raggiunto la percentuale del 74,9% equivalente a 8,4 milioni di tonnellate su 11,8 milioni di tonnellate immesse sul mercato. Il riciclo complessivo è stato del 64,8% dell’impresso al consumo, mentre il ricorso alla discarica è diminuito fino al 25%. E’ stato registrato in particolare un notevole incremento della raccolta degli imballaggi in alluminio e legno (rispettivamente + 33,7% e +11.4%) mentre i ricavi sono cresciuti del 5% e i costi sono calati del 7%.

Si ricorda altresì che in data 4 febbraio 2011 il Consiglio di Amministrazione del Conai ha adottato la delibera secondo cui - a partire dal 1° marzo 2011 - gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile conformi alla normativa EN13432 sono da assoggettare al Contributo Ambientale Conai Plastica.

Ricordiamo che il relativo contributo è attualmente pari a 160,00 Euro/ton e sarà ridotto, a partire dal 1° luglio 2011, a 140,00 Euro/ton.

Allegato 5 (citato al paragrafo REACH

• **Corso multimediale su regolamento REACH**

L’helpdesk nazionale REACH (<http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/>) ha realizzato, con il contributo del **Ministero dello Sviluppo Economico** e dell’**IPI**, Istituto per la Promozione Industriale, il primo corso di formazione multimediale sul Regolamento.

Il corso presenta da un lato una panoramica sul complesso mondo di REACH, e fornisce parimenti una dettagliata descrizione dei primi adempimenti previsti dal Regolamento, con particolare riferimento alle fasi di pre-registrazione e registrazione delle sostanze chimiche. La prima edizione è stata integrata da una serie di moduli formativi di carattere tecnico – specialistico che, in linea con i nuovi adempimenti del Regolamento, saranno ulteriormente sviluppati in base alle prossime fasi ed ai nuovi contenuti del Regolamento.

Il corso è scaricabile sul proprio PC in modalità off-line o fruibile direttamente on line. L’accesso alle due modalità avviene mediante l’inserimento delle proprie credenziali, qualora l’utente ne sia già in possesso, o tramite la compilazione del modulo di iscrizione.



Avv. Maurizio Iorio

- **Modalità di applicazione della soglia dello 0,1% di concentrazione delle sostanze rientranti nel regolamento REACH**

29

Si informa che alcuni Stati membri (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Svezia e Norvegia), hanno manifestato la loro contrarietà alla modalità di applicazione della soglia dello 0,1% di concentrazione delle sostanze rientranti nel regolamento REACH. A seguito di specifiche analisi effettuate dal servizio legale della Commissione europea Ambiente, ECHA (l'Agenzia Europea per la Chimica) ha confermato l'interpretazione originale e che detta applicazione resterà invariata. Tale puntualizzazione verrà inserita nella prossima edizione della "Guida alle prescrizioni in materia di sostanze contenute in articoli" che verrà pubblicata nel corso del mese di aprile 2011.

La Commissione si è altresì espressa in merito all'obiezione presentata da alcuni Stati membri secondo i quali *"ciò che è definito articolo nell'ambito del regolamento REACH resta sempre tale"*.

Su tale punto la Commissione è addivenuta alla seguente decisione: *" i prodotti che in determinati momenti del proprio ciclo di vita sono ricaduti nella definizione di articolo (secondo il Regolamento REACH), cessano di doversi ritenere tali nel momento in cui vengono assemblati in altro articolo, divenendo in tal modo componenti. Gli obblighi di cui all'art. 7.2 e 33 del regolamento REACH si applicheranno pertanto solo agli articoli assemblati e non già ai singoli componenti che li compongono."*

- **Regolamento della Commissione 143/2011**

Il 18 febbraio è stato inoltre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (L44 - 18.02.2011) il **Regolamento della Commissione 143/2011** che modifica l'allegato XIV del Regolamento REACH 1907/2006. Ricordiamo che la candidate list costituisce un elenco di sostanze candidate ad entrare in tale allegato XIV, mentre quest'ultimo

Le sei sostanze introdotte nell'allegato XIV- che rappresenta una lista delle sostanze soggette ad autorizzazione - sono:

- 5-ter-butyl-2,4,6-trinitro-m-xilene (**muschio xilene**)
- 4,4'-diaminodifenilmetano (**MDA**)
- Esabromociclododecano (**HBCDD**)
- Bis(2-etilesil) ftalato (**DEHP**)
- Benzil-butyl-ftalato (**BBP**)
- Dibutyl ftalato (**DBP**)

Tali sostanze non potranno essere immesse sul mercato per i prossimi 3 o 4 anni a meno che non sia stata concessa un'autorizzazione per specifici impieghi. Le date di interesse e gli usi esentati sono riportati nel citato Regolamento 143/2011.

- **Regolamento UE n. 253/2011**



Avv. Maurizio Iorio

In data 15 marzo 2011 è stato pubblicato sulla G.U europea il Regolamento UE N. 253/2011, che modifica i contenuti dell'all. 13 del Regolamento REACH, e definisce i criteri per l'identificazione delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche e delle sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili. Il nuovo Regolamento prevede tra l'altro che la registrazione di sostanze a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 e successivi aggiornamenti possano essere presentati conformemente all'allegato del nuovo Regolamento in questione a decorrere dal 19 marzo 2011 e debbano conformarsi ad esso entro il 19 marzo 2013.